

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 139

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Estensore ADAMO*)

approvata nella seduta del 22 febbraio 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE
UN QUADRO PLURIENNALE PER L'AGENZIA DELL'UNIONE
EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI PER IL PERIODO
2013-2017 (COM (2011) 880 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 6 marzo 2012
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 3 ^a Commissione permanente	»	4
– della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

rilevato che:

la proposta di decisione individua i settori tematici sui quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrà svolgere la sua attività in un quadro pluriennale di cinque anni (2013-2017);

appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e congrua alle finalità che intende perseguire,

si pronuncia in senso favorevole,

auspicando che tra i settori tematici individuati sia ricompreso anche quello relativo alla discriminazione di genere e che una maggiore attenzione sia riservata alla interpretazione e all'applicazione, nelle legislazioni interne dei vari Paesi membri dell'Unione, della Carta europea dei detenuti, allo scopo di pervenire ad una sostanziale integrazione delle norme che disciplinano tale materia.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: MARCENARO)

14 febbraio 2012

La Commissione, esaminato l'atto,

nel condividere l'intento delle misure previste dalla proposta in esame, nella auspicata prospettiva di una positiva conclusione del negoziato in corso per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnala la necessità di procedere a un coordinamento e alla razionalizzazione delle strutture e degli organismi che si occupano della tutela dei diritti umani in Europa.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

15 febbraio 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 880 definitivo;

considerato che esso contiene una proposta volta a istituire un quadro pluriennale di cinque anni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, per determinarne i settori tematici di attività ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, adottato il 15 febbraio 2007;

ricordato che i settori tematici di attività dell'Agenzia sono definiti dal Consiglio in un quadro pluriennale e che il Consiglio ha provveduto in tal senso adottando la decisione 2008/203/CE del 28 febbraio 2008 e istituendo un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012, che giunge a termine alla fine del 2012;

considerato che tra i settori tematici dell'attività dell'Agenzia individuati nella proposta, rispetto al primo quadro pluriennale, sono inseriti l'integrazione dei Rom, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria;

tenuto conto che la proposta di decisione COM(2010) 708 def., che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, intendeva già modificare il quadro pluriennale per l'Agenzia in modo da estenderne i compiti ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale;

formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata, come per il regolamento istitutivo dell'Agenzia, nell'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non potendo essere individuata nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia, poiché si tratta di un fondamento normativo derivato e non di una disposizione del Trattato;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto si limita a elencare i settori tematici di attività dell'Agenzia, senza introdurre misure intrusive dell'autonomia degli Stati membri;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità poiché appare congrua alle finalità che intende perseguire, senza modificare in alcun modo il mandato dell'Agenzia e senza ritoccarne il regolamento istitutivo;

nel merito, si esprime una valutazione positiva sulla proposta di decisione poiché i settori tematici individuati sembrano soddisfare la necessità che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali. In particolare, per quanto riguarda i settori tematici introdotti rispetto al precedente quadro pluriennale (l'integrazione dei Rom, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria), va sottolineato come l'integrazione dei Rom rappresenti una chiara priorità per l'Unione europea, come dimostra l'invito della Commissione alle istituzioni dell'UE a sostenere il quadro per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, contenuto nella comunicazione COM(2011) 173 def. Quanto all'introduzione della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria, già prevista dalla proposta di decisione COM(2010) 708 def. che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, la 14^a Commissione permanente si è già espressa positivamente con le osservazioni allegate alla risoluzione della 1^a Commissione del 19 gennaio 2011, considerando la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto estende alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia l'attività dell'Agenzia in conseguenza della comunitarizzazione di tutti gli ambiti connessi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inclusi quelli che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rientravano nel cosiddetto terzo pilastro, ed erano quindi in tutto o in parte riconducibili a una dimensione intergovernativa;

si auspica, infine una maggiore attenzione nell'interpretazione e nell'applicazione, nelle legislazioni interne dei vari Paesi membri dell'Unione, della Carta europea dei detenuti, allo scopo di pervenire ad una sostanziale integrazione delle norme che disciplinano tale materia.

